



# COMUNE DI MONTÀ'

## Provincia di Cuneo

**Originale**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

**N. 13**

**OGGETTO: TRIBUTI. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025.**

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di Aprile alle ore 18:30, mediante seduta telematica tramite il canale "YouTube" istituzionale e convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Presente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Assente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Assente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:  
Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : TRIBUTI. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali nr. 33/2022 in merito allo svolgimento dei Consigli comunali in videoconferenza;

Dato atto che la presente seduta si tiene in videoconferenza telematica, in quanto viene ritenuta ancora attuale ed imprescindibile la necessità di contenere il contagio da COVID-19 attraverso il distanziamento delle persone, e che vengono garantite le seguenti condizioni essenziali:

- a) è attivata l'audio videoconferenza;
- b) è possibile identificare tutti i soggetti partecipanti, il regolare andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- d) è garantita la pubblicità della seduta mediante collegamento con il canale "YouTube" istituzionale;
- e) interviene il Segretario comunale ed assolve alle funzioni di cui all'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco invita il Rag. Silvio Moresco ad esporre l'argomento all'ordine del giorno;

Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/CC del 30 giugno 2021 è aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/CC in data odierna.

Visto l'art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Considerato che con successive deliberazioni ARERA ha stabilito:

- i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette

- all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni (n. 443 del 31/10/2019);
- le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (n. 444/2019 del 31/10/2019);
  - semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (n. 57 del 03/03/2020);
  - aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (n. 2 del 27/03/2020);
  - misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19 (n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020);
  - misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020);
  - nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 (n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020).

Atteso, inoltre, che nel corso del 2021 ARERA:

- ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025, come da Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con la Deliberazione n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 ha disposto l’“Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- con successiva determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 sopra citata.

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori.

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare.

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., in particolare l'art. 1, comma 654 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio (valenza pluriennale);
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre resta ammessa, in maniera residuale e purché debitamente motivata, anche la possibilità di revisione infra periodo del PEF derivante da specifiche e straordinarie condizioni tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Considerato che l'articolo 7 della nuova deliberazione 363/2021/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ogni gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2;
- l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Considerato che la procedura prevista dall'art. 7 della nuova deliberazione 363/2021/R/rif è la medesima procedura prevista dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019, infatti prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune.

Preso atto che il metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione del metodo MTR del primo periodo regolatorio 2018/2021.

Vista la deliberazione 18 gennaio 2022-15/2022/R/rif con cui ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Osservato che l'allegato A della deliberazione Arera sopracitata all'art. 3 prevede che l'Ente Territorialmente Competente entro il 31 marzo 2022 *“determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ..... per tutta la durata Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla [...] tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito”*.

Considerato che l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che *“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*.

Visto che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*.

Dato atto che:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorzio obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- nella nostra Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il CO.A.B.SE.R. con sede ad Alba in P.zza Risorgimento n. 1, costituito tra 55 comuni, compreso il Comune di Montà, che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati.

Stante quanto sopra e visto che nella nostra realtà il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal CO.A.B.SE.R. (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) e ciascun Comune, in quanto gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, nonché eventualmente per servizi di igiene urbana svolti con proprie risorse, invia al CO.A.B.SE.R. i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza. Il CO.A.B.SE.R. verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati. Ciascun comune, preso atto del PEF validato dal CO.A.B.SE.R., trasmette lo stesso al E.T.C. competente (CO.A.B.SE.R.) che provvederà al successivo inoltrare all'ARERA per la sua approvazione.

Rilevato che con nota del 22/03/2022 ns. Prot. N. 2265/2022, il COABSER ha comunicato che con deliberazione datata 16/03/2022 lo stesso Consorzio, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, valevoli per tutta la durata del Piano Economico Finanziario 2022-2025, individuati secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione ARERA con delibera 15/2022/R/rif.

Richiamate le comunicazioni in atti con il COABSER, con le quali il Comune di Montà ha, di fatto, avviato il procedimento per la predisposizione e successiva validazione del PEF 2022-2025 da redigere secondo il nuovo MTR-2.

Richiamato nostro Prot. 3157 del 22.04.2022, con il quale il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territoriale Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa

sui Rifiuti – TARI 2022-2025 validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20.04.2022.

Preso atto che per la definizione delle voci da PEF 2022 sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno a-2 (anno 2020), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale introdotta con il D.Lgs. n.116/20, da costi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti da ARERA con la deliberazione 18 gennaio 2022 -15/2022/R/rif o per estensione del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici relativi al ciclo dei rifiuti. Per la definizione dei Piani economici Finanziari 2023-2024-2025, non essendo ancora disponibili i dati del preconsuntivo 2021, si sono utilizzati i dati consuntivi anno 2020.

Considerato che l'adeguamento alle novità normative richiamate al punto precedente comportano un aggravio dei costi che il Comune dovrà sostenere già a partire dall'anno 2022, in particolare dal 01/01/2022 il Comune di Montà usufruisce del servizio di Ecosportello garantito dal COABSER, mentre dal 01/01/2023 entreranno in vigore le norme sul testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente

Constatato che l'importo del PEF secondo MTR-2 è da considerarsi al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.

Considerato che in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, si ritiene di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*.

Dato atto che il termine per approvare il bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato al 31/05/2022 dall'art. 3 comma 5sexiesdecies D.L. n. 228/2021.

Visto, altresì, l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. n. 228/2021 che recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*.

Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario ed opportuno:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI

2022-2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 636/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20.04.2022;

- riscontrato che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 è stato determinato in € 570.530,00, suddiviso in € 354.355,00 di componenti di costo variabile e € 216.174,00 di componenti di costo fisso;
- dato atto che ai fini della determinazione dell'entrata massima da coprire con la tariffa per l'anno 2022 va sottratto l'importo pari ad € 24.921,00, quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020 punto 1.4, corrispondenti all'ammontare del contributo dal MIUR e alle riscossioni per recupero evasione, portando un importo da attribuire agli utenti di € 545.609,00.

Tutto ciò premesso e:

- visto il PEF 2022-2025 inviatoci dal COABSER allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art.4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per l'anno 2022 un incremento nella misura massima del 7,6% rispetto al PEF 2021;
- dato atto che a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato al COABSER che provvederà all'inoltro ad ARERA per l'approvazione definitiva.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per appello nominale;

## **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022-2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20.04.2021, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 è stato determinato in € 570.530,00, suddiviso in € 354.355,00 di componenti di costo variabile e € 216.174,00 di componenti di costo fisso.
- 3) Di dare atto che ai fini della determinazione dell'entrata massima da coprire con la tariffa per l'anno 2022 va sottratto l'importo pari ad € 24.921,00, quali detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020 punto 1.4, corrispondenti all'ammontare del contributo dal MIUR e alle riscossioni per recupero evasione, portando un importo da attribuire agli utenti di € 545.609,00.
- 4) Di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021.

- 5) Di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale, ferma restando la possibilità di revisione infra periodo qualora ritenuto necessario.
- 6) Di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento all' Ente Territoriale Competente - CO.A.B.SE.R – per inoltre, con la documentazione prevista dalla normativa vigente, all'ARERA per la sua approvazione.
- 8) Di dare atto che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.
- 9) Di dare atto che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.
- 10) Di provvedere alla pubblicazione del PEF e della relativa delibera di adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Montà, nella sotto-sezione "Informazioni ambientali" secondo quanto stabilito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera N.719 del 27 ottobre 2021.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese per appello nominale, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

# **COMUNE DI MONTA'**

## **Provincia di Cuneo**

\* \* \*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TRIBUTI. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025.

\* \* \*

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL**

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 22/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Silvio Moresco

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole

Li, 22/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Silvio Moresco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_  
Dott. Fausto Sapetti

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 05 maggio 2022 al 20 maggio 2022 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 218 Reg. Pubblicazioni)

OPPOSIZIONI :

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_  
Dott. Fausto Sapetti

---

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

E' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_  
Dott. Fausto Sapetti

Input dati Ciclo integrato RU	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	2022			2023			2024			2025		
		MONTA'			MONTA'			MONTA'			MONTA'		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	112.003	211	112.214	112.003	210	112.214	112.003	210	112.214	112.003	210	112.214
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	88.668	0	88.668	88.668	0	88.668	88.668	0	88.668	88.668	0	88.668
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	77.797	0	77.797	77.797	0	77.797	77.797	0	77.797	77.797	0	77.797
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	128.027	0	128.027	128.027	0	128.027	128.027	0	128.027	128.027	0	128.027
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116.TV</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	13.199	0	13.199	15.423	0	15.423	15.423	0	15.423	15.423	0	15.423
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	97.342	1.329	98.671	97.342	1.328	98.670	97.342	1.328	98.670	97.342	1.328	98.670
Fattore di Sharina b	E	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	58.405	798	59.203	58.405	797	59.202	58.405	797	59.202	58.405	797	59.202
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	G	53.625	0	53.625	53.625	0	53.625	53.625	0	53.625	53.625	0	53.625
Fattore di Sharina w	E	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharina b(1+w)	E	0,78	0,78	0,78	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+w)AR <sub>sc</sub>	E	41.828	0	41.828	35.393	0	35.393	35.393	0	35.393	35.393	0	35.393
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot <sub>TV</sub>	E-G	0	-1.311	-1.311	0	-1.311	-1.311	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	36.792	36.792	0	36.792	36.792	0	36.792	36.792	0	36.792	36.792
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE													
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>319.462</b>	<b>34.894</b>	<b>354.355</b>	<b>328.120</b>	<b>34.894</b>	<b>363.015</b>	<b>328.120</b>	<b>36.205</b>	<b>364.326</b>	<b>328.120</b>	<b>36.205</b>	<b>364.326</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	711	37.065	37.775	711	37.028	37.738	711	37.028	37.738	711	37.028	37.738
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0	42.277	42.277	0	42.235	42.235	0	42.235	42.235	0	42.235	42.235
Costi generali di gestione CGG	G	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	7.515	0	7.515	7.515	0	7.515	7.515	0	7.515	7.515	0	7.515
Costi comuni CC	G	78.031	42.277	120.308	78.031	42.235	120.266	78.031	42.235	120.266	78.031	42.235	120.266
Ammortamenti Anm	G	22.845	54	22.900	25.599	54	25.654	25.739	3.754	29.493	26.142	3.700	29.842
Accantonamenti Acc	G	1.232	4.334	5.566	1.232	4.330	5.562	1.232	4.330	5.562	1.232	4.330	5.562
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	4.334	4.334	0	4.330	4.330	0	4.330	4.330	0	4.330	4.330
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto R	G	11.520	0	11.520	12.264	0	12.264	11.255	1.946	13.201	10.241	1.672	11.912
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>inc</sub>	G	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale CK	C	35.872	4.388	40.261	39.096	4.384	43.480	38.226	10.030	48.256	37.614	9.701	47.316
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116.TF</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	14.080	0	14.080	27.514	0	27.514	27.514	0	27.514	27.514	0	27.514
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA													
<b>ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>128.694</b>	<b>87.480</b>	<b>216.174</b>	<b>145.352</b>	<b>87.397</b>	<b>232.749</b>	<b>144.482</b>	<b>93.043</b>	<b>237.525</b>	<b>143.871</b>	<b>92.714</b>	<b>236.585</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>		<b>456.329</b>	<b>136.134</b>	<b>592.463</b>	<b>482.172</b>	<b>136.051</b>	<b>618.223</b>	<b>480.587</b>	<b>129.248</b>	<b>609.835</b>	<b>479.256</b>	<b>128.919</b>	<b>608.175</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>C</b>	<b>448.156</b>	<b>122.374</b>	<b>570.530</b>	<b>473.472</b>	<b>122.291</b>	<b>595.763</b>	<b>472.602</b>	<b>129.248</b>	<b>601.850</b>	<b>471.991</b>	<b>128.919</b>	<b>600.910</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %	G			64%			65%			65%			65%
q <sub>2,2</sub> ton	G			1.804,40			1.804,40			1.804,40			-
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/ka	G			29,16			29,48			31,62			33,02
Benchmark di riferimento (cent€/ka) (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			29,76			29,76			29,76			29,76
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E			-0,20			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E			0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Totale y</b>	<b>C</b>			<b>-0,20</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>			<b>0,80</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
IP <sub>1,2</sub>	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>3</sub>	E			0,10%			0,10%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>3</sub>	E			3,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>3</sub>	E			3,00%			0,00%			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>	E			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r</b>	<b>C</b>			<b>7,6%</b>			<b>5,6%</b>			<b>3,5%</b>			<b>3,5%</b>
<b>(1+r)</b>	<b>C</b>			<b>1,076</b>			<b>1,056</b>			<b>1,035</b>			<b>1,035</b>
ΣTV <sub>p-1</sub>	C			570.530			595.763			601.850			600.910
ΣTV <sub>p-1</sub>	E			251.026			354.355			363.015			364.326
ΣTF <sub>p-1</sub>	E			280.932			216.174			232.749			237.525
ΣT <sub>p-1</sub>	C			531.958			570.530			595.763			601.850
ΣT <sub>p-1</sub> / ΣT <sub>p-1</sub>	C			1,0725			1,0442			1,0102			0,9984
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>570.530</b>			<b>595.763</b>			<b>601.850</b>			<b>600.910</b>
<b>delta (ΣT<sub>p</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>C</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			319.462			328.120			364.326			364.326
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E			128.694			145.352			237.525			236.585
<b>Ta = TVa + TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>				<b>448.156</b>			<b>473.472</b>			<b>601.850</b>			<b>600.910</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			2.784			2.784			2.784			2.784
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa	E			22.137			22.137			22.137			22.137
<b>ΣTV<sub>p</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020</b>							360.231			361.542			361.542
<b>ΣTF<sub>p</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020</b>							210.612			215.388			214.448
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>				<b>545.609</b>			<b>570.843</b>			<b>576.930</b>			<b>575.990</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>